

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**N. 9 DEL 31/03/2017**

**OGGETTO:**

**ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL  
RELATIVO REGOLAMENTO**

=====

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
Cervi Paolo	Presidente	P
Lasagni Marisa	Consigliere	P
Ruozi Angelo	Consigliere	A
Lasagni Lionello	Consigliere	P
Zanoni Mirco	Consigliere	P
Mora Angela	Consigliere	P
Saccani Cinzia	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P

Presenti: 7	Assenti: 1
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ARATA LUIGI

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Il Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, BRUGNOLI CESARE

-----

C.C. N. 9 DEL 31.03.2017

Alle ore 21,45 entra in Consigliere Saccani

**Omissis**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco propone di illustrare i punti 2-3-4-5-6-7- relativi al Bilancio di Previsione 2017/2019 insieme per poi fare la votazione per singoli punti;

### **VISTI:**

- l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce - ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2016 con cui sono state approvate le aliquote dell'addizionale irpef per l'anno 2016 – ed il relativo regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 1, del D.Lgs. 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni;

- l'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/98, n. 360 – come sostituito dall'art.1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) – il quale dispone che “*i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali....*”;

- l'art.1, comma 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 360/98 – come istituito - dall'art.1, comma 142 della Legge n. 296/2006 – il quale stabilisce che “*con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali*”;

**CONSIDERATO** che appare opportuno confermare e aliquote dell'anno 2016 e l'orientamento di mantenere la rimodulazione dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità secondo criteri di progressività, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

<b>SCAGLIONI</b>	<b>ALIQUOTA IRPEF</b>
<b>0 - 15.000</b>	<b>0,70%</b>
<b>15.000 - 28.000</b>	<b>0,73%</b>
<b>28.000 - 55.000</b>	<b>0,75%</b>
<b>55.000 - 75.000</b>	<b>0,78%</b>
<b>OLTRE 75.000</b>	<b>0,80%</b>

- di mantenere quindi una **soglia di esenzione** a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000,00 euro;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), così come modificato dall'art.1, comma 42, lett. a) della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017), il quale stabilisce che anche per l'anno 2017 *"... è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

**RITENUTO NECESSARIO**, pertanto, confermare le misure di aliquota e di soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017 nelle stesse misure vigenti per l'anno 2016;

**PRESA VISIONE:**

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa - al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- dell'art.5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31/03/2017;

**PRESO ATTO** che l'art.13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

**VISTO** l'art.14, comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che prescrive che *"le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce"*;

**RICONOSCIUTA** a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, nel testo modificato dall'art.1, comma 142 della legge 296/2006, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;

**ATTRIBUITO** al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2017;

**VISTI** i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 18/03/2017 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti n. 2 ( Saccani – Brugnoli), espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa, - le aliquote deliberate nell'anno 2016 per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

<b>SCAGLIONI</b>	<b>ALIQUOTA IRPEF</b>
<b>0 - 15.000</b>	<b>0,70%</b>
<b>15.000 - 28.000</b>	<b>0,73%</b>
<b>28.000 - 55.000</b>	<b>0,75%</b>
<b>55.000 - 75.000</b>	<b>0,78%</b>
<b>OLTRE 75.000</b>	<b>0,80%</b>

2. Di confermare la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000 euro.
3. di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento con le modalità previste dall'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/201 e dall'art.14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011;
4. di dichiarare, con voti favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti n. 2 (Saccani – Brugnoli), ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, **immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Il Sindaco**  
Paolo Cervi

**Il Vice Segretario Comunale**  
Fava Dott.sa Germana